

Decreto 4 agosto 2005, n. 205

**Regolamento sulle modalità di funzionamento delle sezioni distaccate
delle rappresentanze diplomatiche, in applicazione dell'articolo 30-bis, settimo comma, del
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.**

(Gazz.Uff. 5 ottobre 2005, n.232)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e, in particolare, l'articolo 30-*bis*, introdotto dalla legge 23 aprile 2003, n. 109;

VISTA la legge 6 febbraio 1985, n. 15 concernente la disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;

RITENUTO di uniformarsi a tale parere;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 5 agosto 2004;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art.1

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30-*bis*, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il funzionario incaricato della direzione della sezione distaccata è delegato dal titolare della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende ad espletare le procedure di esame per l'assunzione di impiegati a contratto.

Art.2

1. La rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione distaccata indica, in sede di formulazione per ciascun esercizio finanziario delle previsioni relative al fabbisogno di fondi sui capitoli di bilancio competenti, la quota-parte di pertinenza della sezione medesima riferita alle spese di personale, di locazione e di manutenzione, di acquisto di dotazioni e attrezzature, nonché di funzionamento e per le attività di carattere istituzionale.

2. I competenti uffici ministeriali, nell'assegnazione delle risorse finanziarie alla rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione distaccata, provvedono a specificare la quota del finanziamento da attribuire alla sezione stessa.

Art.3

1. Ai fini della resa del conto, tutta la documentazione contabile, concernente la sezione distaccata confluisce in quella relativa alla rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.